



<https://www.fpcgil.it/?home>

<http://www.abcdediritti.it/website/>

## GUIDA ALLE ADOZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

### ADOZIONI INTERNAZIONALI

**Definizione.** Per adozione internazionale si intende l'adozione di un bambino straniero realizzata nel suo Paese, davanti alle autorità e secondo leggi nazionali ed internazionali vigenti.

L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29.5.1993.

**La normativa** che disciplina la materia è contenuta nel Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001).

**Condizioni e procedure.** Coloro che intendano adottare un minore straniero residente all'estero devono presentare una dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

Il tribunale per i minorenni sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i 2 mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali (costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Il tribunale dei minorenni può autorizzare gli aspiranti ad effettuare alcune delle attività anche direttamente.

L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:

- informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;
- svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
- raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;

- trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;
- riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
- riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
- informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
- certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
- riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;
- vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
- svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;
- certifica, nell'ammontare complessivo delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

La Commissione per le adozioni internazionali, ricevuti gli atti e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

**La dichiarazione non è ammessa:**

- a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine;
- b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produca la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.

**Effetti dell'adozione.** Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socioassistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore.

Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano l'effetto che l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti e la Commissione per le adozioni internazionali conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

**Diritto all'astensione.** Sono estesi alle persone affidatarie tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

Gli artt. 26 e 36, D.Lgs. 151/2001 stabiliscono, rispettivamente il diritto per il congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento.

**Congedo di maternità e paternità.** Spetta per un periodo massimo di 5 mesi. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.

Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i 5 mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

La lavoratrice, che per il periodo di permanenza all'estero, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.

La lavoratrice che adotta un minore straniero ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo pari a cinque mesi a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione; il diritto spetta per l'intero periodo anche nel caso in cui, durante il congedo, il minore raggiunga la maggiore età.

Il congedo può essere fruito nei cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia risultante dall'autorizzazione rilasciata, a tal fine, dalla Commissione per le adozioni internazionali.

A tale periodo di congedo si aggiunge il giorno di ingresso in Italia del minore cosicché il periodo massimo complessivamente spettante è pari a cinque mesi ed un giorno.

Il congedo di permanenza all'estero può essere fruito anche in modo frazionato. Il congedo non fruito precedentemente all'ingresso del minore in Italia è fruito, anche frazionatamente, entro i cinque mesi dal giorno successivo all'ingresso medesimo.

Le disposizioni trovano applicazione anche laddove, al momento dell'ingresso del minore in Italia, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo; tali sono le ipotesi in cui l'adozione debba essere pronunciata dal Tribunale italiano successivamente all'ingresso del minore in Italia.

In caso di affidamento il diritto all'astensione dal lavoro spetta per un periodo complessivo di 3 mesi da fruire entro i 5 mesi decorrenti dalla data di affidamento in modo continuativo o frazionato.

Il congedo di maternità che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore (congedo di paternità).

Nel caso dell'adozione internazionale è dunque una libera scelta dei genitori, la fruizione del congedo di maternità o paternità con il solo limite temporale previsto dalla normativa. Il congedo di paternità spetta comunque anche nel caso di adozione internazionale al padre lavoratore (per l'intero periodo di 5 mesi o

per il periodo residuo) in caso di decesso o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino.

**Congedo non retribuito del padre.** Il congedo di cui all'art. 26, co. 4, T.U. spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice.

**Congedo parentale.** Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

La relativa indennità è dovuta per il periodo massimo complessivo previsto, entro sei anni dall'ingresso del minore in famiglia (e non più tre anni).

In ipotesi di adozione internazionale, il congedo parentale del padre adottivo di minore straniero non può essere fruito prima dell'ingresso del minore nel territorio italiano perché è solo dopo tale evento che avviene "l'ingresso del minore in famiglia", quale condizione legale per fruire del predetto congedo.

Quindi, per il periodo precedente di permanenza all'estero del futuro genitore, questi non ha diritto ad alcuna copertura economica o previdenziale, essendo solo garantita la salvaguardia del rapporto subordinato.

**Congedo parentale ad ore.** Si applica la disciplina indicata per l'adozione nazionale (vedi).

**Servizi di baby-sitting.** Si applica la disciplina indicata per l'adozione nazionale (vedi).

**Riposi giornalieri della madre.** Spettano anche in caso di adozione internazionale e si applica la disciplina indicata per l'adozione nazionale (vedi).

**Malattia bambino.** Anche per i casi di adozione internazionale spetta il diritto di astenersi dal lavoro per le malattie del bambino e si applica la disciplina indicata per l'adozione nazionale (vedi).

#### **Trattamento economico**

**Congedo di maternità.** Si applica la disciplina indicata per l'adozione nazionale (vedi).

**Congedo parentale.** Si applica la disciplina indicata per l'adozione nazionale (vedi).

**Contribuzione figurativa.** Si applica la disciplina indicata per l'adozione nazionale (vedi).

**Deducibilità fiscale.** È consentito di poter dedurre dal reddito complessivo il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

## **DIRITTI E TUTELE**

**Licenziamento.** Le disposizioni di tutela previste in materia di licenziamento si applicano anche in caso di adozione internazionale.

Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore straniero nel nucleo familiare.

In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.

**Convalida dimissioni.** Si applica la disciplina indicata per l'adozione nazionale. (vedi).

**Lavoro notturno.** Si applica la disciplina indicata per l'adozione nazionale. (vedi).

**Sanzioni.** Chiunque, per procurarsi denaro o altre utilità, in violazione delle disposizioni previste, introduce nello Stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni.

**Condizioni di lavoro.** La tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici in maternità si applica anche alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento del 7° mese di età.

**Adozione internazionale dipendenti pubblici.** Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei tre anni successivi alla nascita del bambino o all'ingresso del bambino nella famiglia possono ottenere un avvicendamento presso una sede di servizio della stessa provincia o regione dove vive l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, a condizione che vi siano posti disponibili (art.8, c.1, D.L. 18.7.2011, n. 119).

## ADOZIONE NAZIONALE

**Nozione e condizioni.** La normativa pone una serie di condizioni per l'adozione dei minori, dichiarati in stato di adottabilità, consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni.

Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi 3 anni separazione personale neppure di fatto e devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di 3 anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

L'età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l'età dell'adottando.

Si tratta di limiti che possono essere derogati:

- qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore;
- quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a 10 anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato

Ai coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni di persona disabile (art. 3 L. 104/1992).

Sono inoltre previsti alcuni casi particolari per l'adozione: da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre; dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; quando il minore sia un soggetto disabile (art. 3, co. 1, L. 104/1992) e sia orfano di padre e di madre; quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

**Consenso del minore.** Il minore che ha compiuto i 14 anni, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento.

Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

Se l'adottando ha compiuto i 12 anni deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore ai 12 anni deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento.

**Procedura e affidamento preadottivo.** Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, co. 1, L. 104/1992, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi.

La domanda decade dopo 3 anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

Il tribunale può disporre, in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo, ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, compreso il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

**Adozione.** Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità decorso 1 anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, e previa verifica che ricorrano tutte le condizioni previste, provvede sull'adozione con sentenza. Il termine di 1 anno può essere prorogato nell'interesse del minore, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

**Effetti dell'adozione.** L'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata l'adottato assume il cognome della sua famiglia. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici.

Può farlo anche raggiunta la maggiore età se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

**Diritto all'astensione.** La disciplina sull'astensione dal lavoro per maternità non è più collegata alla sola maternità naturale.

Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

**Congedo di maternità e paternità.** Spetta, per un periodo massimo di 5 mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

Nel caso di affidamento di minore, il congedo spettante può essere fruito entro 5 mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi.

I periodi non fruiti dalla madre possono essere fruiti anche dal padre. Il padre lavoratore ha comunque diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

La lavoratrice che adotta un minore ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo pari a 5 mesi a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione.

Il diritto, pertanto, è riconosciuto anche che se il minore, all'atto dell'adozione, abbia superato i 6 anni di età e spetta per l'intero periodo, anche nell'ipotesi in cui durante il congedo lo stesso raggiunga la maggiore età.

La lavoratrice ha diritto al congedo per i primi 5 mesi decorrenti dal giorno successivo all'effettivo ingresso del minore nella propria famiglia; a tale periodo deve essere aggiunto, per analogia con le madri biologiche, anche il giorno di ingresso del minore nella famiglia dell'interessata.

Conseguentemente, il congedo complessivamente riconoscibile in favore delle madri adottive è pari a 5 mesi ed 1 giorno.

La lavoratrice che prende in affidamento un minore preadottivo ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a 3 mesi entro l'arco temporale di 5 mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore all'interessata; entro i predetti 5 mesi, il congedo in esame è fruito dall'interessata in modo continuativo o frazionato.

Il congedo spetta a prescindere dall'età del minore all'atto dell'affidamento ed è riconosciuto, pertanto, anche per minori che, all'atto dell'affidamento, abbiano superato i 6 anni di età.

In caso di affidamento il diritto all'astensione dal lavoro spetta per un periodo complessivo di 3 mesi da fruire entro i 5 mesi decorrenti dalla data di affidamento in modo continuativo o frazionato.

Se nei 5 mesi dall'ingresso in famiglia il bambino adottato o affidato è ricoverato in un struttura pubblica, o privata, il congedo può essere sospeso; la parte residua può essere fruita dalla data delle dimissioni del bambino, anche oltre i 5 mesi.

Il congedo di maternità che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore (congedo di paternità).

Nel caso di adozione è dunque una libera scelta dei genitori, la fruizione del congedo di maternità o paternità con il solo limite temporale previsto dalla normativa.

Il congedo di paternità spetta comunque anche nel caso di adozione al padre lavoratore (per l'intero periodo di 5 mesi o per il periodo residuo ) in caso di decesso o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino.

**Iscritti alla Gestione Separata INPS.** I genitori adottivi o affidatari, iscritti alla gestione separata, possono usufruire dell'indennità di maternità, pari a 5 mesi.

**Ricovero in struttura ospedaliera.** E' consentito che la madre lavoratrice (ad esclusione di quelle iscritte alla gestione separata INPS) possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute risultanti da certificazione medica, del congedo di maternità dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare (data di uscita dalla struttura sanitaria dove era ricoverato)

Il congedo di maternità residuo può essere fruito dalla data di dimissioni del bambino (o da data precedente le dimissioni comunicata dalla lavoratrice), anche oltre il termine di 5 mesi di durata previsto. Durante il periodo di sospensione del congedo, non è possibile fruire per lo stesso neonato del congedo parentale, ma sono fruibili i riposi per allattamento.

**Congedo parentale.** Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

La relativa indennità è dovuta, adesso, per il periodo massimo complessivo previsto, entro sei anni dall'ingresso del minore in famiglia (e non più tre anni).

**Congedo ad ore.** Viene così affidata alla contrattazione collettiva di settore la possibilità di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

La nuova disposizione sul congedo parentale ad ore troverà applicazione anche nel caso di adozione o affidamento.

I contratti collettivi abilitati a disciplinare "le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa" in caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria (art. 7 D.Lgs. 80/2015).

La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

È però esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con i permessi o riposi previsti dal T.U. Le disposizioni sul congedo parentale a ore non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

**Adozione di bambini disabili.** La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata (art. 4, co. 1, L. 104/1992), hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

La disposizione si applica anche a favore dei genitori adottivi e/o affidatari.

Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'art. 33, comma 2, L. 104/1992, relativo alle 2 ore di riposo giornaliero retribuito.

Successivamente, al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi (3 giorni retribuiti al mese) di cui all'art. 33, comma 3, L. 104/1992.

Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.

I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

Il prolungamento del congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in famiglia.

Rimane fermo che il prolungamento del congedo parentale non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore.

Alla luce del nuovo quadro normativo, i giorni fruiti fino al 12° anno di vita del bambino - o fino al 12° anno dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento - a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i 3 anni, con diritto per tutto il periodo alla indennità economica pari al 30% della retribuzione.

Dopo le modifiche, i benefici previsti in favore dei genitori lavoratori per l'assistenza a figli affidati o adottati con disabilità in situazione di gravità in alternativa al prolungamento del congedo parentale sono:

<b>fino a 3 anni di età</b>	3 giorni di permesso mensile, oppure le ore di riposo giornaliero per bambini, anche adottivi o affidati
<b>tra i 3 e i 12 anni di vita, oppure tra i 3 anni di vita e fino a 12 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento</b>	3 giorni di permesso mensile

**a partire dal compimento del 12° anno di età del figlio biologico, e dal 12° anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato**

3 giorni di permesso mensile;

Alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità, spetta il diritto a fruire del congedo biennale.

La presentazione della domanda di congedo prima di un periodo di CIG, sia ridotta che a zero ore, consente al lavoratore di fruire del congedo straordinario con conseguente erogazione dell'indennità.

Il lavoratore non sarà interessato dalla sospensione dell'attività lavorativa o dalla riduzione di orario per CIG e non percepirà i contributi integrativo previsto.

#### **Servizi di baby-sitting e asili nido in alternativa al congedo parentale.**

Dal 2018 il voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting viene rinominato "Contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting" e viene erogato secondo le modalità previste per il "Libretto Famiglia".

**COVID-19.** Per l'anno 2020, a partire dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto "Cura Italia") ha previsto, agli articoli 23 e 25, uno specifico congedo parentale per la cura dei figli di età non superiore a 12 anni, fruibile per un periodo, continuativo o frazionato, della durata massima di 15 giorni.

In alternativa alla fruizione del congedo parentale, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting.

**Riposi giornalieri madre.** Anche nei casi di adozione e affidamento del minore spettano alla lavoratrice madre oppure al padre, nei casi consentiti, i permessi giornalieri (2 ore retribuite e 1 sola quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore). I

I riposi giornalieri spettano al **lavoratore padre** anche nell'ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo.

**Pubblico Impiego.** Il Consiglio di Stato ha posto un limite in considerazione del rilievo pubblico primario degli interessi perseguiti dall'Amministrazione della pubblica sicurezza: la fruizione dei riposi giornalieri deve essere strutturata in maniera tale da consentire all'Amministrazione di effettuare una ponderazione fra valori fondamentali contrapposti (la tutela della genitorialità, da un lato, la tutela dell'ordine pubblico e l'efficacia della prevenzione e repressione dei reati, dall'altro).

I permessi giornalieri sono raddoppiati in caso di adozione o affidamento contemporaneo di due o più minori.

Il diritto di fruire dei riposi ha natura di diritto potestativo; il datore deve consentire alla madre la fruizione dei permessi qualora la stessa presenti esplicita richiesta.

Se la lavoratrice madre presenta una preventiva richiesta al datore di lavoro per il godimento dei permessi giornalieri e successivamente, in modo spontaneo e per proprie esigenze non usufruisca degli stessi per alcune giornate, non sembra ravvisabile la violazione.

**Malattia bambino.** Anche per i casi di adozione e affidamento spetta il diritto di astenersi dal lavoro per le malattie del bambino.

È elevata però, a 6 anni (rispetto ai 3 anni previsti negli altri casi) l'età del bambino dove i genitori, alternativamente, hanno il diritto di astenersi per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio, senza limiti di tempo.

Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 6 e gli 8 anni.

Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno.

**Trattamento economico Congedo di maternità.** Durante il congedo di maternità o paternità (per i lavoratori dipendenti) spetta l'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo (senza soluzione di continuità o frazionato).

Sono fatte salve condizioni di miglior favore previste dai CCNL, come nel caso di quelli pubblici che prevedono una retribuzione al 100%.

**Congedo parentale.** Fermi restando i limiti temporali (8 anni dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età - oltre i quali non spettano né il congedo né la relativa indennità) previsti per il trattamento economico durante il congedo parentale, pari al 30% della retribuzione, questo era riconoscibile, fino al 24.06.2015, per un periodo massimo complessivo di 6 mesi tra i due genitori entro i 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia; viceversa, qualunque periodo di congedo richiesto oltre i 3 anni dall'ingresso (anche, ad esempio, il primo mese) nonché i periodi di congedo ulteriori rispetto ai sei mesi (settimo, ottavo e così via), ancorché fruiti entro i primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia, potevano essere indennizzati a tale titolo subordinatamente alla verifica di particolari condizioni reddituali.

Dal 25.06.2015 il D.Lgs. 80/2015 interviene anche sui limiti temporali entro i quali può essere riconosciuta l'indennità per congedo parentale.

Adesso il trattamento economico durante il congedo parentale sarà riconoscibile per un periodo massimo complessivo di 6 mesi tra i due genitori entro i 6 anni dall'ingresso del minore in famiglia senza condizioni di reddito.

I periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al menzionato limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 e gli 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

I periodi di congedo parentale fruiti nell'arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzati.

Rispetto alla disciplina precedente - che prevedeva, per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai 6 mesi e per i periodi fruiti dai 3 agli 8 anni di vita del bambino, oppure dai 3 anni agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato - l'attuale disciplina ha lasciato inalterato il limite degli 8 anni.

**Contribuzione figurativa.** Per le assenze (congedo di maternità e paternità, congedo parentale, riposi giornalieri e malattia del bambino) a seguito di adozione o affidamento il trattamento è quello normalmente previsto. I periodi di assenza sono coperti da contribuzione figurativa.

## DIRITTI E TUTELE

**Divieto di licenziamento.** Le disposizioni di tutela previste in materia di licenziamento si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

**Convalida dimissioni.** La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni, ovvero della comunicazione

dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento) devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio.

A questa convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

**Indennità di preavviso.** La lavoratrice dimissionaria (nel solo periodo di tutela contro il licenziamento) ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.

Tale indennità spetta anche al padre lavoratore (che ha fruito del congedo di paternità) e nel caso di affidamento e di adozione (entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare). In caso di dimissioni la lavoratrice o il lavoratore non solo hanno diritto alle indennità previste, ma non sono neanche tenuti a rispettare il periodo di preavviso.

Non vi è obbligo da parte della lavoratrice di presentare le dimissioni con preavviso nella ipotesi di dimissioni presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento (fino ad un anno di età del bambino).

**Lavoro notturno.** È imposto un divieto generale di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Accanto a tale divieto di carattere generale non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile (L. 104/1992).

Non tenute a prestare lavoro notturno la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il 12° anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.

**Condizioni di lavoro.** La tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici in maternità si applica anche alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento del 7° mese di età.

## ASSEGNO DI MATERNITÀ PER LAVORI ATIPICI E DISCONTINUI DELLO STATO

L'assegno è una prestazione previdenziale a carico dello Stato erogata e concessa direttamente dall'Inps, il beneficio è concesso:

- in misura intera, se la madre non ha diritto all'indennità di maternità (o ad altro trattamento economico per maternità);
- per differenza (cd. quota differenziale), nel caso in cui la madre ha diritto a un'indennità di maternità (o ad un altro trattamento economico per maternità) di importo complessivo inferiore rispetto all'importo dell'assegno.

**Può essere richiesto:**

- dalla madre o dal padre anche adottante;
- dall'affidataria/o preadottiva o dall'adottante non coniugato;
- dall'affidatario/a (non preadottivo/a) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

**Requisiti per la madre:**

- a) se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione;
- b) se ha svolto un'attività lavorativa di almeno 3 mesi e ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto e la data del parto o

dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi;

- c) se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario dal rapporto di lavoro, deve poter far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto.

#### **Requisiti per il padre:**

- a) in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, deve essere in possesso, al momento dell'abbandono o dell'affidamento esclusivo, dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- b) se è affidatario preadottivo, nell'ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo, deve essere in possesso, al momento dell'affidamento, dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- c) se è padre adottante, nell'ipotesi di adozione senza affidamento quando intervenga la separazione dei coniugi, deve essere in possesso, al momento dell'adozione, dei requisiti contributivi così come è previsto per la madre;
- d) se è padre adottante non coniugato, nell'ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, deve essere in possesso, al momento dell'adozione, dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- e) se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni al momento della domanda:

1. regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta
2. il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica
3. il minore sia soggetto alla sua potestà
4. il minore non sia in affidamento presso terzi
5. la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell'assegno.

I requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in questo caso non sono richiesti in quanto il diritto all'assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

La domanda deve essere presentata, entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale.

## **ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI**

I Comuni possono concedere un assegno di maternità per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che non beneficiano dell'indennità di cui sulla maternità.

L'assegno è concesso dai comuni che provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

L'assegno spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.

La domanda va presentata al Comune di Residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino.

Dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.

**Importo.** L'importo dell'assegno mensile per il nucleo familiare per l'anno 2020 è pari a 145,14 euro. Per le domande relative al 2020, il valore ISEE è pari a 8.788,99 euro.

Agli assegni di competenza del 2019 ancora pendenti continuano invece ad applicarsi i valori previsti per lo scorso anno.

## LINK UTILI

→ Commissione nazionale

<http://www.commissioneadozioni.it/per-una-famiglia-adottiva/per-adottare/chi-puo-adottare/>

→ Ministero della Giustizia

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_3\\_5\\_2.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_5_2.page)

→ Comune di residenza

→ Servizi territoriali delle ASL (ovvero altra denominazione)

→ CAAF CGIL presso le Camere del Lavoro

→ Patronato INCA CGIL presso le Camere del Lavoro

## L'enciclopedia dei diritti a portata di smartphone



FUNZIONE  
PUBBLICA

ABCDEIDIRITTI **CGIL**

**ABCDEIDIRITTI. TUTTI I TUOI DIRITTI IN UNA SOLA APP.**  
SCARICALA DA **GOOGLE PLAY** O **APP STORE.**



**ABCDEIDIRITTI. Per tutti. Tutti i giorni.**

**FP**  
**CGIL**

<https://www.fpcgil.it/?home>

<http://www.abcdeidritti.it/website/>